

Consiglio Regionale
della Campania

PROGETTO DI LEGGE


“Istituzione figura dello Psicologo delle Cure Primarie dopo Covid 19”

Reg. gen. N. _____

Ad iniziativa dei Consiglieri
Stefano Graziano

e Francesco Emilio Borrelli

CIRRAMELLA



Consiglio Regionale
della Campania

Al Presidente del Consiglio Regionale
della Campania
Rosa D'Amelio


Oggetto: Trasmissione proposta di legge

Si allega alla presente la proposta di legge a firma dei Consiglieri Stefano Graziano e Francesco Emilio Borrelli avente oggetto "Istituzione figura dello Psicologo delle Cure Primarie dopo Covid 19".

Il Consigliere
Stefano Graziano

Il Consigliere
Francesco Emilio Borrelli

MARIONETTA CIABANELLA



Consiglio Regionale
della Campania

Proposta di Legge **Istituzione figura dello Psicologo delle Cure Primarie dopo Covid 19**

Relazione Illustrativa

Lo Psicologo delle Cure Primarie (o Psicologo di Base) collabora, in regime di risparmio di risorse, con i medici di medicina generale per favorire il benessere e la qualità della vita dei pazienti, attraverso interventi di tipo psicologico o psicoterapeutico in grado di curare la sofferenza emotiva. Oggi, come rilevato dai maggiori organismi internazionali - OMS in testa - non si può parlare di salute senza includere anche il concetto di salute psicologica.

Lo Psicologo delle Cure Primarie è una figura professionale caratterizzata dal legame con il territorio, dalla stretta collaborazione con la medicina di base, dove intercetta, su segnalazione del medico di "famiglia", i pazienti in condizioni di disagio. La non presa in carico oppure una risposta inadeguata a queste condizioni di disagio hanno infatti ripercussioni negative sia per l'intero sistema socio-sanitario: effetti negativi sul benessere e sulla qualità della vita del paziente e produzione di costi sul funzionamento del sistema socio-sanitario, dato che fornire una risposta più efficiente, anziché la sola medicalizzazione (farmaci, visite specialistiche, analisi, ecc) produce risparmi effettivi sia per il paziente che per i servizi sanitari pubblici. In Italia circa 4 milioni di cittadini fanno uso di psicofarmaci, soprattutto benzodiazepine e antidepressivi, con un consumo cresce anno dopo anno. Dal 2013 al 2018 si registra infatti una crescita del 6,5%. I consumi si mantengono più elevati per le donne in tutte le classi di età; l'uso tende a crescere al crescere dell'età¹. A questo scenario occorre aggiungere le conseguenze sulla salute mentale che il Covid 19 avrà sulla popolazione. La pandemia che stiamo vivendo rappresenta un evento sconvolgente, un cambiamento su tutti i fronti che impone nuovi comportamenti da adottare, dal distanziamento sociale ai nuovi stili di vita che avranno effetti sulla salute mentale dei cittadini: sgomento, paura, ansia, insicurezza, impotenza e depressione, pensieri intrusivi, aspettative negative, sentimenti di

¹ Dati pubblicati dall'AIFA nell'ultimo Rapporto Nazionale sull'Uso dei Farmaci in Italia (anno 2018).

H

distacco o di estraneità verso gli altri, comportamenti caratterizzati da irritabilità, ipervigilanza, disturbi del sonno, sintomi dissociati.

Risulta necessario, quindi, offrire un supporto psicologico per le persone a rischio, come gli anziani, i bambini, il personale socio-sanitario, le forze dell'ordine, i lavoratori dei settori strategici per contrastare la diffusione de virus.

La figura dello Psicologo delle Cure Primarie garantisce il benessere psicologico dei pazienti della medicina di base fornendo un primo livello di servizi di cure psicologiche accessibile a tutti indistintamente.

In Italia l'accesso a uno psicologo appare problematico per la sua scarsa presenza a livello pubblico, disponibile solo per fasce specifiche di disagio (servizi per le tossicodipendenze, centri di salute mentale, servizi di tutela per i minori, etc.), ma anche a causa del perdurante pregiudizio sociale nei confronti degli operatori nel campo della salute mentale. Questa proposta di legge ha come obbiettivo quello di far entrare lo psicologo/psicoterapeuta in tutte le case, creargli un contatto con tutta la popolazione in modo da eliminare i principali ostacoli alla richiesta di aiuto, costruendo contestualmente un nuovo ruolo professionale per lo psicologo, in un contesto diverso rispetto allo studio professionale privato classico. La presente proposta di legge, **“Istituzione dello Psicologo delle Cure Primarie”**, rappresenta sicuramente un ottimo passo avanti in relazione ai diritti di assistenza e di promozione del benessere psicofisico della comunità in campo sanitario.

Relazione finanziaria

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale in quanto ai costi di essa si fa fronte con i fondi già attribuiti al sistema sanitario regionale.

ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELLO PSICOLOGO DI BASE TERRITORIALE

Art. 1

Finalità ed istituzione della figura dello Psicologo delle Cure Primarie

1. La Regione Campania, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, di cui all'articolo 117, comma terzo della Costituzione, allo scopo di garantire al singolo, alla coppia ed alla sua famiglia le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e al decreto legislativo n. 502/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche e integrazioni, istituisce, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legge n. 35 del 30 Aprile 2019, convertito con la legge n. 60 del 25 Giugno 2019, la figura dello Psicologo delle Cure Primarie (o di base territoriale) del ruolo sanitario a rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Regionale (SSR).
2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme regionali in materia.

Art. 2

Compiti della figura professionale dello psicologo delle Cure Primarie

1. Lo Psicologo delle Cure Primarie è inserito nel Distretto Socio Sanitario per l'attività di assistenza primaria territoriale. Egli affianca e collabora con la medicina di base territoriale convenzionata (medici di famiglia, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali).
2. Per il coordinamento e la programmazione della psicologia di base territoriale è istituita, presso ogni Direzione Provinciale dell'Azienda Sanitaria Locale, la figura di Dirigente Psicologo-Psicoterapeuta e quella di Dirigente medico territoriale con competenze psicoterapeuta. Quest'ultimo ha compiti di referente clinico ed deve essere un dipendente dell'Azienda Sanitaria.
3. Il Dirigente Psicologo-Psicoterapeuta, di cui al comma precedente, si colloca come interfaccia con la Regione Campania per la valutazione delle attività, delle proposte di innovazione e sulla eventuale loro applicabilità, discute e concorda la programmazione inerente alla psicologia di base territoriale. Egli opera, altresì, in collaborazione con la medicina di base territoriale convenzionata.
4. Allo Psicologo delle Cure primarie, oltre alle funzioni di cui alla legge n. 56 del 18 febbraio 1989, "Ordinamento della professione di psicologo", competono, in accordo con i servizi distrettuali competenti, funzioni di riduzione del rischio di disagio psichico, prevenzione, promozione alla salute nonché attivazione della rete sociale.
5. In caso di richiesta di assistenza psicologica avanzata da un paziente al medico di base o al

medico di fiducia del paziente o al pediatra di libera scelta o da altro specialista, costoro potranno avvalersi dello Psicologo delle Cure Primarie competente.

6. Lo Psicologo delle Cure Primarie assume in carico la richiesta di assistenza e sviluppa un progetto clinico comprensivo di una dimensione diagnostica, di un programma di supporto psicologico, avvalendosi anche delle strutture pubbliche e private di secondo livello competenti sul problema individuato.
7. Laddove previsto, attraverso un accordo tra Aziende Sanitarie Locali ed Enti Locali, lo Psicologo delle Cure Primarie può operare logisticamente anche all'interno di locali forniti dall'Ente Locale medesimo. Tale configurazione può riguardare in particolare aree specifiche del territorio regionale.
8. La Giunta Regionale, entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge, con proprio provvedimento definisce le specifiche competenze e titoli dello Psicologo delle Cure Primarie.
9. I costi dell'assistenza psicologica prestata dallo Psicologo delle Cure Primarie territoriale in attuazione del presente articolo sono posti a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), nonché in minima parte, laddove l'integrazione socio-sanitaria sia molto rilevante, anche attraverso i Piani di zona, fatto salvo il pagamento di un ticket da parte del paziente, la cui esigibilità ed importo è stabilito dalla Giunta Regionale.

Art. 3

Elenchi degli Psicologi delle Cure Primarie

1. Viene istituito l'elenco provinciale degli psicologi delle Cure Primarie.
2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea in Psicologia;
 - b) iscrizione all'Albo degli psicologi;
 - c) assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
 - d) specifiche competenze e titoli, di cui al comma 8 dell'articolo 2.



Art. 4

Norma transitoria

1. I Comuni, in forma singola o associata, gli ambiti territoriali competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari della Regione Campania, continuano a fornire servizi di psicologia del territorio, disciplinandone il funzionamento nel rispetto delle disposizioni, ai sensi della Legge Regionale del 3 agosto 2013 n. 9 e laddove coinvolti, partecipano alla fase di programmazione, verifica monitoraggio e controllo attraverso gli organismi preposti di cui all'art. 6 della presente legge.

Art. 5

Verifica monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica

1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione dell'articolo 1 sono effettuati dai competenti organi del Servizio Sanitario Regionale.
2. Ai fini del comma 1, gli Psicologi delle Cure Primarie sono tenuti a trasmettere al Dirigente Psicologo Provinciale, di cui all'art. 2 comma 2 della presente legge, una relazione annuale sull'attività di assistenza psicologica prestata. Il Dirigente Psicologo Provinciale provvederà poi ad inviare ai competenti servizi del Servizio Sanitario Regionale (SSR) la suddetta relazione annuale.
3. I servizi competenti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) esaminano le relazioni presentate ai sensi del comma 2 al fine di verificare, controllare e valutare l'attività di assistenza psicologica.

Art. 6

Istituzione Osservatorio Regionale

1. La Regione Campania d'intesa con le Unità Locali Socio Sanitarie e Aziende Ospedaliere, con i Comuni, con l'Ordine professionale degli Psicologi, con i Medici di Medicina Generale (MMG) e i Pediatri di Libera Scelta (PLS), con le Associazioni Scientifiche di Psicologia, con le Università di Psicologia della Campania, le Scuole di specializzazione in Psicoterapia, istituisce un organismo indipendente con funzioni di Osservatorio Regionale dell'attività di psicologia delle cure primarie territoriale.
2. L'Osservatorio Regionale svolge un'azione di controllo, programmazione ed indirizzo sulla attività prestata dallo Psicologo delle Cure Primarie anche in funzione dei bisogni di salute emergenti nel territorio della Regione Campania.
3. All'Osservatorio Regionale partecipano i rappresentanti dei Professionisti Psicologi provenienti dalle diverse aree professionali (Servizi Distrettuali di Salute Mentale, Età Evolutiva, Consultori Familiari, Disabilità, Psicologia Ospedaliera, Psicologia dell'Anziano).



4. La Giunta Regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all'esercizio della funzione di Osservatorio regionale.
5. La partecipazione ai lavori dell'osservatorio non comporta il riconoscimento di compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 600.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse già attribuite alle AA.SS.LL. per il servizio sanitario.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

